

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDI e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1964

Estensione dei benefici di cui alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, ai militari collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge stessa

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la grave perturbazione prodotta dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, nei riguardi dei militari del Corpo di polizia collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956.

Detta legge, elevando da 25 a 35 anni il limite massimo di servizio per il collocamento a riposo, sacrificava una legittima aspettativa, ponendo i vecchi pensionati nella condizione di non poter beneficiare dei vantaggi concessi ai pensionati di epoca più recente.

Con la presentazione del disegno di legge concernente le norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato — divenuto poi legge 3 novembre 1963, n. 1543 — si auspicava la abolizione della disparità di trattamento in-

staurato tra i pensionati di pari grado e anzianità di servizio.

Al contrario, ancora una volta, tale ingiustizia veniva ripetuta, anzi aggravata, con l'attribuire un più elevato coefficiente di retribuzione al personale in servizio e con la esclusione del corrispondente beneficio sulla pensione per i militari collocati a riposo prima del 1° luglio 1963.

In tal modo si veniva meno ad un principio, costantemente adottato nella recente legislazione, per il quale il trattamento di quiescenza viene sempre aggiornato al trattamento di servizio attivo.

Tale ingiustizia veniva posta in evidenza anche da un ordine del giorno — *accolto come raccomandazione dal Governo* — presentato dallo stesso onorevole Buffone, relatore del disegno di legge, alla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1963.

Confido che il Senato accolga il presente disegno di legge ristabilendo il turbato equilibrio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei nuovi coefficienti di retribuzione stabiliti dalla legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono estesi anche ai militari di truppa collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della detta legge.